

	Ministero dell'Istruzione e del Merito <i>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</i> <i>Istituto Comprensivo Statale N. 12 Borgo Faiti</i> <i>04100 – B.go Faiti (LT) – Via Frangipane snc</i> <i>C.F. 91124390591 – C.M. LTIC84900N</i> Tel. 0773 258792 – Fax 0773 1871355 – ltic84900n@pec.istruzione.it ltic84900n@istruzione.it – http://www.icborgofaiti.edu.it Codice Univoco Ufficio UF2DEB IBAN: IT89G0103014700000004358066	
---	---	---

REGOLAMENTO SULL' UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE (I.A.)

Approvato dal CDD in data 10/12/2025 delibera n.45 e dal CDI in data 11/12/2025 delibera n.29

Premessa

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta una risorsa potente e in rapida evoluzione, capace di rivoluzionare i processi di apprendimento, insegnamento e gestione. L'Istituto Comprensivo n.12 di Borgo Faiti, riconoscendo le opportunità e le sfide connesse all'introduzione dell'IA in ambito scolastico, elabora il presente regolamento per promuovere un utilizzo consapevole, etico e responsabile di tali tecnologie da parte di docenti, alunni e personale ATA. Questo regolamento mira a massimizzare i benefici dell'IA, minimizzando al contempo i rischi, garantendo un ambiente educativo sicuro, inclusivo e stimolante.

Art. 1

Il seguente Regolamento è redatto nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art 2 - Definizioni

- a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3- Principi Generali

1. L'utilizzo dell'IA deve avvenire in modo trasparente e informato. Tutti gli utenti devono essere consapevoli della presenza e delle modalità di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati.
2. La I.A. deve essere impiegata nel rispetto di principi etici fondamentali quali: equità, inclusività, imparzialità, privacy e sicurezza dei dati.
3. Gli strumenti sono concepiti come supporti per implementare l'insegnamento, l'apprendimento e la attività amministrativa, non come sostituti dell'interazione umana, del pensiero critico o delle competenze professionali.
4. La protezione dei dati personali e sensibili è prioritaria. Ogni utilizzo è possibile solo se conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e alle normative vigenti in materia di privacy.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
8. I docenti possono utilizzare strumenti di I.A. come supporto alla didattica per:
 - Generare materiali didattici integrativi (riassunti, schemi, quiz et similia).
 - Personalizzare materiali per l'apprendimento in base alle esigenze degli alunni.
 - Creare esercizi e attività di verifica;
 - Sviluppare rubriche di valutazione e criteri di feedback.
 - Effettuare ricerche e analisi di dati per il miglioramento delle proprie pratiche didattiche.
- 9 E' responsabilità del docente verificare l'accuratezza, la pertinenza, e l'affidabilità dell'output

generato dalla I.A. prima di utilizzarlo in classe.

10 E' responsabilità del docente verificare che l' utilizzo di I.A. non comprometta l'originalità dei lavori degli alunni né violi i diritti di proprietà intellettuale

11 I docenti promuovono negli alunni la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della I.A. e un approccio critico e consapevole, educando alla citazione appropriata delle fonti, inclusi i contributi derivati da I.A.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. L'uso degli strumenti di I.A. è consentito a scuola esclusivamente a scopi didattici e sotto la supervisione dei docenti

3. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

4. Gli alunni non devono inserire dati personali propri o altrui (es. nomi completi, indirizzi, numeri di telefono) nei prompt degli strumenti di I.A., a meno che non sia esplicitamente richiesto e supervisionato dal docente per scopi didattici precisi e con le dovute autorizzazioni

5. L' uso degli strumenti di I.A. è consentito a scuola esclusivamente a scopi didattici e sotto la supervisione dei docenti

6. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

7. Gli alunni possono utilizzare l' I.A. come strumento di supporto per:

- Comprendere concetti complessi.
- Generare idee per ricerche o progetti.
- Creare presentazioni o materiali multimediali.

8 E' vietato utilizza l' I.A. per generare interamente lavori o parti di essi (es. temi, relazioni, ricerche) e presentarli come propri . Qualora l' I.A. sia stata utilizzata come supporto, l'alunno è tenuto a dichiararne l'utilizzo (tipo di strumento e modo di impiego).

7. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

9. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza

dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. Il personale ATA può utilizzare strumenti di I.A. per ottimizzare i processi amministrativi e organizzativi quali:

- Automazioni di compiti ripetitivi (es. gestione calendari, organizzazione documenti)
- Analisi dei dati per la gestione scolastica (es. statistiche presenze, efficienza energetica)
- Gestione archiviazione documentale

5. Il personale Ata è tenuto a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati trattati tramite l' I.A., attenendosi scrupolosamente alle normative vigenti sulla privacy(GDPR) e alle procedure interne dell' istituto. È vietato inserire dati sensibili o personali in strumenti di I.A. non autorizzati o non conformi.

6. L'output generato dalla I. A. deve essere sempre verificato e validato dal personale Ata prima di una sua diffusione o utilizzo ufficiale.

7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

8. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

9. Sono vietati i seguenti casi di utilizzo di sistemi di I.A. ricadenti nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento 2024/1689:

- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;
- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.